



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 65 del 6 agosto 2015, recante “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga*”, come integrata dalla Delibera CIPE n. 6 del 1° maggio 2016, recante “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Modifica della delibera CIPE n. 65/2015 (Piano diffusione Banda ultra larga)*”;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 71 del 7 agosto 2017 con la quale, tra l’altro, in attuazione del punto 4.3 della delibera n. 65/2015, vengono assegnati, a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020, 1,3 miliardi di euro al Ministero dello sviluppo economico per interventi a sostegno della domanda;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 29 aprile 2021, n. 9, recante “*Fondo sviluppo e coesione – Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico*”, che ha approvato, in prima istanza, il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 14-20 del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel quale, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, sono stati riclassificati gli strumenti di programmazione nella titolarità del Ministero destinatari di assegnazioni di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione del ciclo 2014-2020;

Vista la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2, recante “*Fondo sviluppo e coesione – Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione*”, che, ai sensi dell’articolo 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC e disciplina le procedure di riprogrammazione dei PSC;

Visto l’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha definito la dotazione iniziale del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020, stabilendone la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord;

Vista la delibera CIPESS del 29 novembre 2024, n. 78, recante “*Piani sviluppo coesione (PSC): Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE); Ministero della cultura (MIC); Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); Ministero dell’università e della ricerca (MUR) - Attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i. e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022. Attuazione dell’articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e s.m.i. Attuazione delle delibere CIPESS 1 del 2022 e 35 del 2022 e modifica imputazione quota programmatica a favore del*



ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, che dispone il definanziamento degli interventi delle sezioni ordinarie dei PSC dei precitati Ministeri;

Vista la nota informativa (prot. MIMIT n. 26562 del 13 marzo 2025) con la quale l’Autorità Responsabile del PSC MIMIT 14-20 ha informato il Comitato di Sorveglianza del Piano circa la destinazione delle economie accertate nell’ambito dell’Area tematica 02 – “Digitalizzazione” per il finanziamento di interventi di sviluppo tecnologico valutati positivamente dal punto di vista tecnico dal Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale (CITD) nelle riunioni del 7 agosto 2024 e del 6 luglio 2023 in riferimento alla Strategia italiana per la Banda Ultra Larga 2023-2026;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*», che, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il precedente regolamento «*de minimis*» (UE) n. 1407/2013;

Visto il decreto 18 luglio 2025 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 2025, che ha introdotto un incentivo in favore delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi funzionale al sostegno della domanda di servizi di cloud computing e cybersecurity, attraverso il riconoscimento di un contributo ai predetti soggetti per l’acquisizione di servizi innovativi nei precitati ambiti;

Visto, in particolare, l’articolo 7 del precitato decreto che stabilisce che con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero saranno definiti i termini e le modalità di presentazione dell’istanza nonché fornite le ulteriori specificazioni funzionali alla corretta attuazione dell’intervento regolato dal decreto;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 21 novembre 2025, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 2025, che definisce le modalità di formazione dell’elenco, tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, dei soggetti abilitati alla fornitura dei prodotti e servizi agevolabili nell’ambito dell’intervento regolato dal richiamato decreto 18 luglio 2025, nonché dei relativi prodotti e servizi offerti;

Visto l’articolo 2 del richiamato decreto 21 novembre 2025 che demanda ad un successivo provvedimento, in esito alla definizione del richiamato elenco, la definizione delle modalità e dei termini di funzionamento dello sportello destinato alle piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi beneficiari delle agevolazioni;

DECRETA

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:



- a) “*decreto 18 luglio 2025*”: il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, 18 luglio 2025, di cui al comunicato pubblicato nella GURI n. 286 del 10 dicembre 2025;
- b) “*decreto 21 novembre 2025*”: il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, 21 novembre 2025, di cui al comunicato pubblicato nella GURI n. 286 del 10 dicembre 2025;
- c) “*elenco*”: l’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, del *decreto 21 novembre 2025*;
- d) “*lavoratore autonomo*”: la persona fisica esercente attività di arti o professioni la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l’esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- e) “*Ministero*”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
- f) “*PMI*”: le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese in possesso dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
- g) “*Registro Nazionale degli Aiuti*”: il registro, istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti “*de minimis*” e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;
- h) “*regolamento de minimis*”: regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 dicembre 2023;
- i) “*Invitalia*”: l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti S.p.A.;
- j) “*Infratel Italia*”: Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A..

Art. 2.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del *decreto 18 luglio 2025* e dell’articolo 2, comma 2, del *decreto 21 novembre 2025*, le modalità e i termini di funzionamento dello sportello destinato alle *PMI* e ai *lavoratori autonomi* funzionale all’accesso alle agevolazioni previste dal *decreto 18 luglio 2025*, volte a sostenere la domanda di servizi di cloud computing e cyber security, attraverso l’acquisto dei prodotti e servizi ricompresi nell’*elenco*.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del *decreto 18 luglio 2025*, all’attuazione dello sportello di cui al presente provvedimento sono destinate risorse pari ad euro 150.000.000,00 (*centocinquanta*



milioni/00), a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al periodo di programmazione 2014-2020, al lordo dei compensi spettanti a *Invitalia* e *Infratel Italia* per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui all'articolo 3 del *decreto 21 novembre 2025*.

3. Una quota pari a euro 71.065.813,34 delle risorse di cui al comma 2 è riservata per la realizzazione dei piani di spesa realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di assicurare il contributo del Piano Sviluppo e Coesione del *Ministero* al rispetto della chiave di riparto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai fini dell'accesso alla riserva di cui al presente comma, è presa in considerazione l'ubicazione dell'unità locale ove il piano di spesa esplica in via prevalente i propri effetti, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera b), del presente decreto.

4. Le risorse di cui al comma 2 possono essere incrementate da successive ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie, anche di provenienza unionale.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del *decreto 18 luglio 2025*, possono accedere alle agevolazioni le *PMI* e i *lavoratori autonomi* operanti sull'intero territorio nazionale che, all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto, dispongono di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, possono accedere alle agevolazioni tutte le *PMI*, indipendentemente dalla forma giuridica e organizzativa, e tutti i *lavoratori autonomi*, indipendentemente dal ruolo e dall'attività esercitata, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del *decreto 18 luglio 2025*.

3. Possono presentare domanda di agevolazione anche i soggetti iscritti nell'*elenco*, a condizione che gli stessi rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 4 del *decreto 18 luglio 2025* e che i servizi e/o prodotti richiesti alle agevolazioni siano acquisiti da fornitori diversi dal richiedente e ricompresi nel predetto *elenco*.

Art. 4.

(Piani di spesa ammissibili e modalità di acquisto dei prodotti e servizi agevolabili)

1. Ai fini dell'ammissibilità, i piani di spesa devono prevedere l'acquisto, con le modalità di cui al successivo comma 4, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione della *PMI* o del *lavoratore autonomo* e/o soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso, al fine di promuovere lo sviluppo e l'adozione di servizi applicativi digitali innovativi.



2. I piani di spesa di cui al comma 1 devono prevedere l'acquisizione di uno o più prodotti e servizi di cloud computing e cyber security forniti dai soggetti presenti nell'*elenco*, reso disponibile nell'area dedicata alla misura del portale del *Ministero*. Come previsto dall'articolo 5, comma 1, del *decreto 21 novembre 2025*, nell'*elenco* sono ricompresi:

- a) soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IDS/IPS);
- b) soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
- c) servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS); database;
- d) servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX). Rientrano tra i servizi di cui alla presente lettera anche i sistemi per erogare la formazione, fatta eccezione per le spese afferenti ai contenuti formativi;
- e) servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, ivi inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione delle *PMI* e *lavoratori autonomi* beneficiari del contributo. I servizi di cui alla presente lettera sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati dal presente comma, in quanto intesi come servizi accessori funzionali a promuovere le finalità di transizione digitale e sviluppo di soluzioni tecnologiche individuate dal *decreto 18 luglio 2025*.

3. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese connesse all'acquisizione di uno o più prodotti e/o servizi aventi prestazioni analoghe a quelle dei prodotti e/o servizi già in uso dei soggetti beneficiari. Sono da ritenersi, altresì, escluse le spese sostenute per effettuare un aggiornamento di versione di un servizio o prodotto già in uso qualora non realizzi contestualmente un miglioramento sostanziale rispetto alla soluzione in uso, ad esempio attraverso l'introduzione di nuove funzioni di automazione o di intelligenza artificiale. Sono altresì escluse le spese connesse all'estensione di una licenza già in possesso o all'aumento del numero di postazioni licenziate o di utenze del soggetto proponente.

4. In conformità con quanto disposto dall'articolo 5 del *decreto 21 novembre 2025* e dagli articoli 5 e 8 del *decreto 18 luglio 2025*, l'acquisizione dei prodotti e/o servizi agevolabili, può avvenire



tramite le modalità di seguito indicate, applicabili per qualsiasi soluzione, prodotto o servizio ricompreso nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, del *decreto 21 novembre 2025*:

- a) acquisto diretto di uno o più servizi e/o prodotti. In tale fattispecie è previsto il pagamento diretto di uno o più prodotti e/o servizi agevolabili, anche attraverso fatture di acconto, purché successive alla presentazione della domanda. I predetti acquisti possono risultare associati anche a servizi durevoli nel tempo e, in tale caso, con qualsiasi termine di validità. Le spese di cui alla presente lettera devono essere sostenute entro 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto; entro il medesimo termine devono intervenire i relativi pagamenti. Diversamente da quanto previsto alla successiva lettera b), tale modalità non prevede, pertanto, che siano effettuati dei pagamenti ricorrenti a fronte della corresponsione di canoni;
- b) sottoscrizione di un abbonamento, della durata di almeno 24 mesi. La sottoscrizione di un abbonamento prevede un pagamento periodico per la fruizione di un servizio di durata determinata, comunque non inferiore a 24 mesi, a fronte della corresponsione di canoni di abbonamento. Le spese ammissibili corrispondono all'importo dei canoni ricadenti nel predetto periodo di 24 mesi. Nel caso di abbonamenti aventi durata superiore a 24 mesi, i canoni ricadenti oltre il predetto periodo di 24 mesi non rientrano tra le spese ammissibili;
- c) adottando una combinazione delle modalità di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

5. I piani di spesa di cui al comma 1 devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 5, comma 1. A tal fine, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione; nel caso di sottoscrizione di abbonamenti per la fruizione dei servizi, l'abbonamento deve essere sottoscritto successivamente alla presentazione della domanda e, comunque, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Entro 60 giorni decorrenti dalla medesima data, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere attraverso la procedura informatica di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto, pena la decadenza dalle agevolazioni, apposita comunicazione di avvenuta sottoscrizione dell'abbonamento, redatta secondo il modello reso disponibile nell'area dedicata alla misura del portale del *Ministero*.

6. I piani di cui al comma 1 devono prevedere spese ammissibili di importo non inferiore a euro 4.000,00 (*quattromila/00*). Le agevolazioni concedibili, che assumono la forma del contributo a fondo perduto, sono pari al 50% (*cinquanta percento*) delle spese ammissibili e non possono eccedere l'importo di euro 20.000,00 (*ventimila/00*).



Art. 5.

(Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni)

1. Le domande di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 2 del *decreto 18 luglio 2025*, devono essere redatte in lingua italiana e presentate dal soggetto richiedente, ovvero da altro soggetto al quale è stata conferita la delega per la compilazione con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del *Ministero* (www.mimit.gov.it), pena l'invalidità e l'irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno **10 novembre 2026** e fino alle ore 12.00 del **giorno 20 gennaio 2027**, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. L'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2026. In tale fase, il soggetto richiedente può svolgere le seguenti attività:

a.1) accesso alla procedura informatica tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica;

a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati; è necessario indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, il cui possesso è obbligatorio ai fini della presentazione della domanda di agevolazioni;

a.3) generazione del modulo di domanda in formato "pdf" immutabile, contenente le informazioni e i dati forniti e apposizione della firma digitale;

a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per la presentazione della stessa;

b) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027. In tale fase, sono previste le seguenti attività:

b.1) accesso del soggetto richiedente alla procedura informatica;

b.2) inserimento, da parte del soggetto richiedente e ai fini della formale presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, del "codice di predisposizione domanda" di cui alla lettera a), numero 4);

b.3) rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato "pdf" immutabile, da parte della procedura informatica. All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti è rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.



3. La domanda di agevolazione di cui al comma 1, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni, pena l'irricevibilità della stessa:

- a) dati anagrafici del soggetto richiedente e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- b) ubicazione dell'unità locale ove il piano di spesa esplica prevalentemente i propri effetti, fermo restando che il piano di spesa può riguardare più unità locali;
- c) dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del *decreto 18 luglio 2025*, ivi compresa la disponibilità di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps;
- d) dichiarazione sull'effettivo stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi e/o prodotti di cloud computing e cyber security e sul miglioramento previsto attraverso l'acquisizione dei servizi e/o prodotti di cui alla successiva lettera e), con evidenza delle nuove soluzioni tecnologiche acquisite e/o delle soluzioni più avanzate prescelte rispetto a quelle già in uso;
- e) indicazione dei servizi e/o prodotti prescelti, con specifica dei codici identificativi attribuiti ad ognuna delle tipologie di servizi/prodotti tra quelli risultanti dall'*elenco*, nonché della modalità di acquisizione prescelta tra quelle di cui all'articolo 4, comma 4 del presente decreto;
- f) indicazione del nome dei fornitori dei servizi e/o prodotti di cui alla lettera d), che devono necessariamente essere ricompresi nell'*elenco*;
- g) durata prevista per la realizzazione del piano di spesa qualora lo stesso sia realizzato unicamente mediante l'acquisto diretto di uno o più servizi e/o prodotti, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettere b) e c) del presente decreto, la durata prevista dell'abbonamento, che non può in ogni caso essere inferiore a ventiquattro mesi. Le tempistiche realizzative dei piani di spesa ovvero della sottoscrizione dell'abbonamento devono, in ogni caso, rispettare i limiti previsti dall'articolo 5, comma 3, del *decreto 18 luglio 2025*;
- h) importo delle spese ammissibili e del contributo richiesto;
- i) dichiarazione circa l'intervenuto adempimento all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. Unitamente alla domanda di agevolazione devono essere trasmesse:

- a) le offerte per l'acquisto dei servizi e/o prodotti di cui al comma 3, lettera e), con l'indicazione delle relative voci di costo. Le offerte devono:
 - riportare i codici identificativi attribuiti ai prodotti/servizi dall'*elenco*;
 - contenere una descrizione dello stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi di cloud computing e cyber security e l'upgrade garantito attraverso



i servizi e/o prodotti ricompresi nell'offerta stessa ovvero, in caso di nuovo prodotto/servizio, che lo stesso non è nella disponibilità del soggetto richiedente;

b) l'ulteriore eventuale documentazione indicata nell'area dedicata alla misura del portale.

5. Il *Ministero* provvede, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello di cui al comma 1, a rendere disponibile nell'area dedicata alla misura del portale del *Ministero* stesso, lo schema della domanda e della documentazione da allegare alla stessa, unitamente alle informazioni necessarie alla presentazione della domanda medesima.

6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del *decreto 18 luglio 2025*, ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione.

7. Qualora le domande di agevolazione presentate esauriscano le risorse disponibili prima del termine finale di cui al comma 1, il *Ministero* procede a comunicare tempestivamente l'intervenuto esaurimento delle predette risorse e alla conseguente chiusura dello sportello. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del *decreto 18 luglio 2025* le istanze presentate nelle more della chiusura dello sportello agevolativo che risultano prive di copertura finanziaria sono sospese fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle verifiche in corso. In mancanza di ulteriori risorse disponibili a copertura, tali istanze si considerano decadute e a tal fine è inviata specifica comunicazione, anche cumulativa.

Art. 6.

(Valutazione istruttoria delle istanze e concessione delle agevolazioni)

1. Il *Ministero*, con il supporto di *Invitalia*, procede all'istruttoria delle domande di agevolazione secondo quanto previsto dall'articolo 8 del *decreto 18 luglio 2025*, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze:

- a) verificando la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa;
- b) accertando il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal *decreto 18 luglio 2025*;
- c) accertando la presenza dei fornitori prescelti nell'*elenco*;
- d) accertando la presenza dei servizi e/o prodotti ammessi nel medesimo *elenco* e la loro corrispondenza nel piano di spesa elaborato dal soggetto proponente.

2. Le verifiche istruttorie di cui al comma 1 sono espletate entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, fatti salvi i maggiori termini nelle ipotesi di cui all'articolo 8, commi 2 e 3 del *decreto 18 luglio 2025*, ovvero dalla data di comunicazione della sopravvenuta disponibilità di risorse finanziarie ai soggetti richiedenti.

3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 1, espletati gli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali sul *Registro Nazionale degli Aiuti*, il *Ministero*, con il supporto di *Invitalia*, adotta i provvedimenti, anche cumulativi, di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 3 del *decreto 18 luglio 2025*.



4. Per i programmi per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, ovvero qualora, tramite il *Registro Nazionale degli Aiuti*, venga accertato il superamento, da parte delle imprese richiedenti, del massimale di aiuti previsto dal *regolamento de minimis*, il *Ministero* provvede a comunicare all'impresa i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7.

(Erogazione delle agevolazioni)

1. La richiesta di erogazione dei contributi concessi, redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile dal *Ministero* nell'area del portale dedicata alla misura, deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso la procedura informatica di cui all'articolo 5, unitamente alla documentazione indicata al successivo comma 4. Nella richiesta di erogazione il soggetto beneficiario è tenuto a descrivere l'investimento realizzato nonché eventuali variazioni dello stesso, fermo restando quanto riportato all'articolo 8, rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda di accesso.

2. Le agevolazioni sono erogate su richiesta dei beneficiari in due quote, ovvero in una unica quota ad avvenuta ultimazione del piano di spesa, ai sensi dell'articolo 9 del *decreto 18 luglio 2025*, fermo restando che l'erogazione potrà essere richiesta non prima di 3 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto.

3. L'erogazione della prima quota di agevolazione può essere richiesta solo a seguito dell'avvenuto sostenimento di almeno il 50% (*cinquanta per cento*) del piano di spesa ammesso. L'erogazione della seconda e ultima quota, pari all'importo del contributo concesso residuo, può essere richiesta, presentando la documentazione completa dell'intera spesa sostenuta per la realizzazione del piano, a seguito dell'ultimazione del piano di spesa medesimo. La richiesta di erogazione della seconda e ultima quota, ovvero la richiesta di erogazione in una unica quota, deve essere in ogni caso presentata entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'ultimazione del programma di spesa.

4. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, unitamente alla richiesta di cui al comma 1:

- a) la documentazione di spesa consistente nei titoli di spesa relativi ai servizi oggetto di agevolazione e nella documentazione che ne attesta l'avvenuto pagamento. I titoli di spesa devono riportare:
 - i. il CUP nell'apposito campo, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
 - ii. il codice identificativo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), attribuito al singolo servizio e/o prodotto agevolato;



- b) copia del contratto attestante la disponibilità di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps;
- c) in caso di sottoscrizione di un abbonamento, copia del contratto sottoscritto con il fornitore;
- d) l'ulteriore eventuale documentazione indicata nella richiesta di cui al comma 1.

5. Il *Ministero*, con il supporto di *Invitalia* e *Infratel*, espleta le verifiche di cui all'articolo 9, comma 4 del *decreto 18 luglio 2025* entro 60 giorni dalla presentazione delle istanze di cui al comma 1 e, in caso di esito positivo, procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario nella predetta istanza. Rientra, tra l'altro, nelle predette verifiche:

- a) l'accertamento della regolarità della documentazione trasmessa;
- b) l'accertamento della corrispondenza della stessa documentazione con quanto dichiarato dal soggetto richiedente in sede di domanda ovvero la coerenza delle variazioni progettuali adottate rispetto alle finalità dell'intervento. In tale fase, con il supporto di *Infratel*, è verificata, su un campione delle richieste pervenute, la validità dei presupposti tecnici posti a base della concessione delle agevolazioni attraverso la verifica della disponibilità di un servizio di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps e delle caratteristiche del piano di spesa presentato, che deve comprendere soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione del soggetto beneficiario e/o soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso;
- c) l'accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, ivi compresa l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, in relazione alle imprese, la vigenza e la regolarità contributiva tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- d) l'accertamento della sussistenza dell'adempimento all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- e) la determinazione delle agevolazioni erogabili sulla base delle spese rendicontate e ritenute ammissibili.

6. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 5 diano esito negativo, il *Ministero* richiede al soggetto beneficiario le integrazioni necessarie. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione ovvero la revoca parziale o totale delle agevolazioni.



Art. 8.

(Variazioni)

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a comunicare tempestivamente attraverso la procedura informatica di cui all'articolo 5 del presente decreto:

- a) eventuali variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività;
- b) l'eventuale recesso anticipato dall'abbonamento oggetto delle agevolazioni, ove previsto;
- c) l'eventuale variazione del fornitore dell'abbonamento oggetto delle agevolazioni, ove previsto.

2. Il *Ministero*, con il supporto di *Invitalia*, procede, ai fini del mantenimento delle agevolazioni concesse, alla valutazione della variazione comunicata, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del *decreto 18 luglio 2025*, le variazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), determinano l'interruzione della fruizione dell'agevolazione da parte del soggetto beneficiario a decorrere dalla data di recesso dall'abbonamento o di variazione del fornitore e la perdita del diritto di beneficiare dell'eventuale contributo residuo connesso all'abbonamento medesimo. Non rientra nella fattispecie di cui al comma 1, lettera c), la variazione del fornitore conseguente ad operazioni societarie che hanno coinvolto il fornitore prescelto.

3. Variazioni dell'articolazione delle spese in programma ovvero, nei casi diversi dall'abbonamento, del fornitore indicato in sede di domanda sono comunicate dal soggetto beneficiario in sede di richiesta di erogazione delle agevolazioni e in tale sede valutate dal *Ministero*, con il supporto di *Invitalia* e *Infratel*, nell'ambito delle attività disciplinate all'articolo 7 del presente decreto.

4. Non è consentita, rispetto a quanto indicato in sede di presentazione della domanda, la modifica del sistema di acquisizione dei prodotti e servizi da acquisto diretto ad abbonamento e viceversa.

Art. 9.

(Controlli)

1. Fatte salve le verifiche previste ai fini dell'accesso e dell'erogazione delle agevolazioni, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di accesso alle agevolazioni o nelle successive fasi del procedimento ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è verificata, a campione, da parte del *Ministero* in ogni fase del procedimento, ai sensi degli articoli 43 e 71 del medesimo decreto.



Art. 10.

(Revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, dal *Ministero* al ricorrere delle condizioni individuate dall'articolo 12 del *decreto 18 luglio 2025* e dagli articoli 4, comma 5, e 7, comma 6, del presente provvedimento.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal *decreto 18 luglio 2025* e dal *decreto 21 novembre 2025*.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato 1, è riportato l'elenco degli oneri informativi per le *PMI* e i *lavoratori autonomi*.

3. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente provvedimento sono tenute in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito internet del *Ministero* e di *Invitalia*.

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero «www.mimit.gov.it». Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it. Dell'adozione del presente provvedimento è dato, altresì, avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Bronzino)

DIV. IX/ADA
Siglato
Dirigente Divisione IX – Alessandra De Angelis



Giuseppe
Bronzino
MISE
/80230390587
04.08.2026
10:28:40
GMT+00:00